VERBALE DI ACCORDO

In Torino, addì 18 ottobre 2016

tra

il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino rappresentato dal Vice Presidente Ing. Giancarlo Levis, dall'Ing. Guglielmo Demichelis, dal Rag. Roberto Pajno e dal dr. Ciro Negri

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.L., rappresentato dal Segretario provinciale Sig. Giuseppe Manta;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L., rappresentato dal Segretario provinciale Dr. Gerlando Castelli;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., rappresentato dal Segretario provinciale Sig. Marco Bosio;

I) PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

II) MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

III) MENSA ED INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI

IV) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASTERTA

V) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

VI) FERIE

VII) CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE SPERIMENTALE

VIII) DECORRENZA E DURATA

ALLEGATO I

PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

Si conviene di introdurre, per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019, una prestazione Cassa Edile per carenza malattia con le modalità di seguito indicate.

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione, per i primi tre giorni di malattia, denominata "prestazione per carenza malattia", pari al 50% dell'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita da Minimo di paga base, Indennità Territoriale di Settore, Indennità sostitutiva di mensa, Indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale, con le seguenti modalità e caratteristiche:

1) la prestazione è riconosciuta agli operai dipendenti da imprese edili in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Torino;
2) la prestazione è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, su domanda del lavoratore, presentata per il tramite dell'impresa, su apposita modulistica predisposta dalla Cassa Edile di Torino, da inviare alla stessa entro sessanta giorni dall'inizio della malattia, improrogabilmente e pena la decadenza corredata da copia del certificato medico e sempreché i giorni di carenza interessati dalla prestazione coincidano con giornate lavorative;

Come indicato al primo comma la presente disciplina si applica agli eventi morbosi insorti dal 1° ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2019, data in cui gli eventi morbosi in corso cesseranno di essere indennizzati.

Le risorse occorrenti per la prestazione di cui al presente accordo vengono attinte esclusivamente dalle riserve del Fondo APE/APES, con priorità su quest'ultimo.

Resta inteso, fin d'ora, che qualora nel corso della presente sperimentazione dovessero intervenire modifiche contrattuali nazionali equivalenti o di miglior favore, inerenti la carenza malattia, la prestazione di cui al presente accordo verrà sostituita da quanto stabilito a livello nazionale.

ALLEGATO II

MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

Con decorrenza dal 1 ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2019, la percentuale per la copertura dei fabbisogni previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 30 aprile 2012 è fissata nell'1%.
Con decorrenza dal 1 ottobre 2019 verrà applicata la percentuale di equilibrio per la copertura dei suddetti fabbisogni.

ALLEGATO III

MENSA ED INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di mensa per gli operai resta confermata nell'importo pari ad euro 0,34 orari.

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati resta confermata nell'importo mensile di euro 58,82.

* * *

L'indennità di trasporto per gli operai resta confermata nell'importo pari ad euro 0,28 orari.

L'indennità di trasporto per gli impiegati resta confermata nell'importo mensile di euro 48,44.

ALLEGATO IV

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA

Al "Regolamento per la disciplina della diaria e della trasferta per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino" allegato al vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, si apportano le seguenti modifiche a valere dal 1 ottobre 2016 e fino al 31 settembre 2019:

Art. 1 – Diaria

Con decorrenza dal 1° ottobre 2016, vengono soppresse l'aliquota del 6% per la zona A) e del 12% e del 20% per la zona B) e sostituite con erogazione dei seguenti importi orari:

"Misura della diaria per la zona A)": I livello euro 0,56; II livello euro 0,63; III livello euro 0,67; IV livello euro 0,71:

"Misura della diaria per la zona B) fino a dieci chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione": I livello euro 1,13; II livello euro 1,25; III livello euro 1,35; IV livello euro 1,42:

"Misura della diaria per la zona B) oltre la fascia dei dieci chilometri": I livello euro 1,88; II livello euro 2,09; III livello euro 2,25; IV livello euro 2,37.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Le Parti chiariscono che il presente articolo regolamenta il trattamento di trasferta e che, pertanto, non si configura nella fattispecie in esame la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986".

* * *

Le Parti si impegnano ad elaborare la riforma dell'attuale disciplina della diaria e della trasferta e dell'indennità sostitutiva di mensa che entrerà in vigore entro 12 mesi. In caso di mancata attuazione della suddetta riforma rimarrà in vigore la sopracitata disciplina per la durata del presente C.C.P.L..

ALLEGATO V

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Torino viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. con decorrenza dal 1°ottobre 2016 e validità fino al 30 settembre 2019, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti compreso il trattamento di fine rapporto.
A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

	Indicatore	Incidenza ponderale
1.	Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2.	Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3.	Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%
4.	Ore di CIGO, CIGS, come risultanti dalla banca dati INPS rapportate al numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:
anno 2016: media triennio 2015/2014/2013 con media triennio 2014/2013/2012
anno 2017: media triennio 2016/2015/2014 con media triennio 2015/2014/2013
anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014
anno 2019: media triennio 2018/2017/2016 con media triennio 2017/2016/2015
L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale, dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare – fatta eccezione per l'anno 2016 – entro il mese di marzo di ciascun anno ed in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 del Verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014.
In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
- Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nelle misura stabilita a livello provinciale.
- Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:
- inviare un'autodichiarazione al Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di un parametro;
- il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti al Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino firmatario del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.
Laddove entrambe i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.
L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

FAC-SIMILE – AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UN PARAMETRO AZIENDALE

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI TORINO

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI – ANCE TORINO

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'Allegato 1 dell'Accordo Di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio)

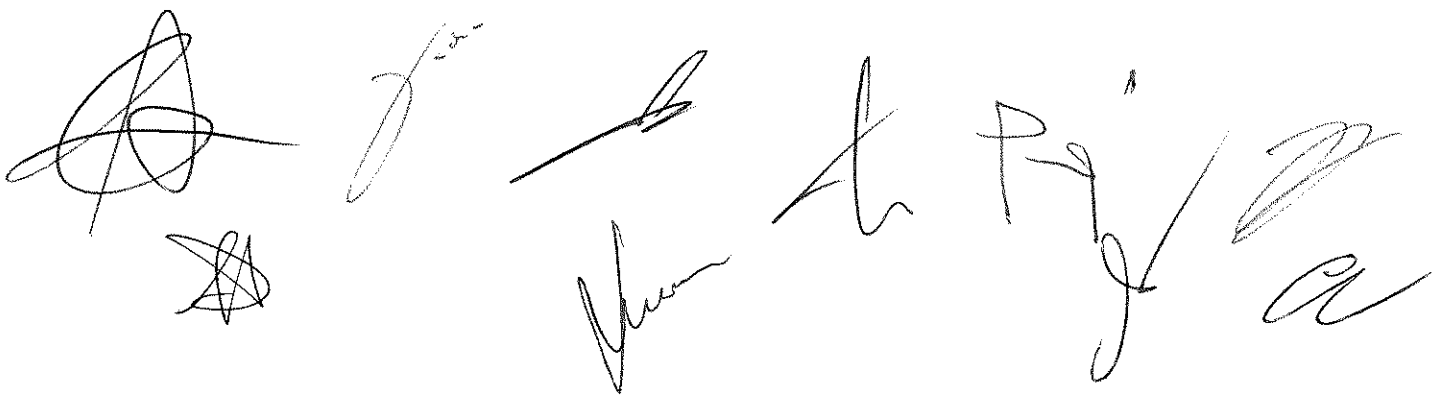
- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annui IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dell'Accordo 3 ottobre 2016 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 aprile 2012, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del Legale Rappresentante



ALLEGATO VI

FERIE

Le Parti entro un anno si impegnano a riformulare l'art. 5 del vigente C.C.P.L., per renderlo più rispondente alle necessità del settore.

ALLEGATO VII

CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE SPERIMENTALE

Agli operai iscritti in Cassa Edile di Torino, che abbiano maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi, è riconosciuto un "CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE SPERIMENTALE" annuo pari ad euro 20 per l'anno 2017, a fronte della presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.), convenzionato con le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente CCPL, e del relativo costo sostenuto.
Il contributo verrà ridotto in base all'eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore presso il Centro di Assistenza Fiscale.
L'importo occorrente per la prestazione in parola verrà attinto dalla Cassa Edile dal Fondo Assegni non riscossi e prescritti.
Entro il 31 dicembre 2017 le Parti si incontreranno per verificare i risultati della sperimentazione e valutarne l'eventuale proroga.

ALLEGATO VIII

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 1° ottobre 2016 ed avrà validità fino al 30 settembre 2019.
Qualora non sia disdettato da una delle parti con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo Accordo collettivo provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ANCE TORINO

p. la Fe.N.E.A.L.-U.I.L.

p. la F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

p. la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.